Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni recanti rigetto della candidatura del ricorrente al concorso generale COM/A/4/02, volto a costituire un elenco di idonei per l'assunzione del capo della Rappresentanza (grado A3) a Roma, e di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 304 del 13.12.2003.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## 16 febbraio 2005

nella causa T-142/03: Fost Plus VZW contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Ricorso proposto da una persona giuridica — Atto che la riguarda individualmente — Decisione 2003/82/CE — Obiettivi di recupero e di riciclaggio dei materiali e dei rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62/CE — Irricevibilità)

(2005/C 132/50)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-142/03, Fost Plus VZW, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti. P. Wytinck e H. Viene, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. van Beek e M. Konstantidinis, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 29 gennaio 2003, 2003/82/CE, che conferma le misure notificate dal Belgio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 31, pag. 32), il Tribunale (Terza Sezione), composto, in camera di consiglio, dal sig. J. Azizi, presidente, e dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere:

sig. H. Jung, ha emesso, il 16 febbraio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.
- (1) GU C 146 del 21.6.2003.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 gennaio 2005

nella causa T-372/03, Yves Mahieu contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Termini di reclamo e di ricorso — Rigetto implicito del reclamo — Irricevibilità)

(2005/C 132/51)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-372/03, Yves Mahieu, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Auderghem (Belgio), rappresentato dall'avvocato L. Vogel, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e H. Krämer, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 29 ottobre 2002 contro la decisione della Commissione 6 agosto 2002 che aveva respinto la sua domanda fondata sugli artt. 24 e 90, n. 1, dello statuto, rispetto agli atti di molestia psicologica che egli ritiene di aver subito, e dall'altra, una domanda di risarcimento, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 19 gennaio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 7 del 10.01.2004